



## COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Provincia di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

**UFFICIO DEL PAESAGGIO**  
Settore VIII – Servizio Paesaggio

Tel: +39 081 906729 Fax: +39 081 906760 e-mail: [uffic@comunebarano.it](mailto:uffic@comunebarano.it) e-mail cert.: [uffic@pec.comunebarano.it](mailto:uffic@pec.comunebarano.it)  
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P.I.V.A.: 03949260636

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 28 DEL 09.08.2016

**PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO**  
(art. 39 L. 724/94 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

**OGGETTO:** Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2642 del 20.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un ampliamento e piccoli accessori pertinenziali ad un vecchio fabbricato per civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo seminterrato), di epoca antecedente al 1942, sito alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n°17 p.lla 729 sub 1.

**DITTA:** DE PIERRO LUCIA, nata a Napoli il 06.02.1953.

**RICHIEDENTE:** CONDÒ SILVANA, nata a Napoli il 18.05.1945 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Buttavento n. 8;

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

che con nota prot. com. n. 1953 del 25.02.2013 la Sig.ra **Silvana CONDÒ**, nata a Napoli il 18.05.1945 C.F.: CNDSVN45E58F839F e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Buttavento n. 8, nella qualità di proprietaria, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2642 del 20.02.1995 dall'allora proprietaria Sig.ra De Pierro Lucia e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia alla via Buttavento e consistenti nella "...Realizzazione di un ampliamento e piccoli accessori pertinenziali ad un vecchio fabbricato per civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo seminterrato), di epoca antecedente al 1942, sito alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n°17 p.lla 729 sub 1...", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Pasquale Francesco Buono, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3037; che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";

che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.;

#### VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;

- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione integrativa acquisita al protocollo generale del comune al n. 1953 del 25.02.2013 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Pasquale Francesco Buono, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3037, sono rappresentate le opere abusive relative a **"...Realizzazione di un ampliamento e piccoli accessori pertinenziali ad un vecchio fabbricato per civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo seminterrato), di epoca antecedente al 1942, sito alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n°17 p.la 729 sub 1..."**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale)"** del vigente P.T.P. ed in **Zona di edilizia sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** per le opere abusive di che trattasi con **verbale n° 5, punto n. 3 del 29.04.2013** ha espresso il seguente parere: *".....omissis..... La commissione vista l'istruttoria presentata; Rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa del piano per la valutazione delle istanze di condono 47/85 e 724/94, e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del piano predetto; Si esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento all'istanza prot. 2642/95 .....omissis....."*;
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 08.05.2013 ed acquisita al protocollo generale del comune al n. 3773 del 09.05.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato *"la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P."*;
- **che** con nota del 09.05.2013 prot. n. 3773, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 16.05.2013 prot. n. 13661;



- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n. 22700 del 08/08/2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 14/08/2013 al n. 6263 richiedeva documentazione integrativa;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di integrazione, con nota del 16.06.2014 prot. n. 14907, acquisita dal Comune di Barano d'Ischia (NA) in data 14.06.2014 al n. 4297, comunicava l'avvio di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per carenza documentale;
- **che** la parte, con nota del 08.09.2014, pervenuta al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 15.09.2014 al prot. n. 22365 del 16.09.2014, provvedeva all'integrazione della pratica con la documentazione richiesta;
- **che** il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n° 23132 del 25.09.2014 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 25.09.2014 al n. 6477 comunicava: *"SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria"*.
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico con nota prot. 4995 del 04.08.2016, a seguito di verifica di atti pregressi relativi all'istanza di sanatoria edilizia di cui all'oggetto, ha riscontrato che: *"...Esaminato il fascicolo relativo all'istanza di condono edilizio, è emerso che in data 06.05.2002 con nota prot. com. n. 5109, è stata integrata la pratica con la documentazione tecnica; dall'esame della stessa emerge che il piano denominato "Secondo seminterrato", non viene riportato nei predetti grafici di rilievo. Pertanto il predetto piano è da escludersi dalla sanatoria relativa all'istanza prot. com. n. 2642/95, come emerge chiaramente anche dai verbali di accertamento presenti nel fascicolo. Essendo lo stesso non coperta da alcuna istanza di condono successiva occorre emettere i provvedimenti sanzionatori..."*;

**VISTO** l'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria di € 150,00 giusta ricevuta di versamento (bollettino postale) del 05.01.2016;


**RITENUTO:**

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs. 63/08, dalla L. 129/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii. *"...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità..."*;
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia reso con nota prot. n° 23132 del 25.09.2014 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 25.09.2014 al n. 6477, ad esclusione del piano denominato "Secondo seminterrato" giusta comunicazione del Responsabile del Procedimento Urbanistico, nota prot. com. n. 4995 del 04.08.2016;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *"Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali"*;

**R I L A S C I A**  
**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla **Sig.ra Silvana CONDÒ**, nata a Napoli il 18.05.1945 C.F.: CNDSVN45E58F839F e residente in Barano d'Ischia (NA) alla via Buttavento n. 8, per le opere consistenti nella **"...Realizzazione di un ampliamento e piccoli accessori pertinenziali ad un vecchio fabbricato per civile abitazione su due livelli (piano terra e piano primo seminterrato), di epoca antecedente al 1942, sito alla via Buttavento e riportato in N.C.E.U. al foglio n°17 p.lla 729 sub 1..."** e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con



modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016 e ss. mm. ed ii.; in conformità al parere favorevole vincolante della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia reso con **prot. n° 23132 del 25.09.2014** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **25.09.2014** al n. 6477 come di seguito riportato **"SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria", esclusione del piano denominato "Secondo seminterrato" giusta comunicazione del Responsabile del Procedimento Urbanistico, nota prot. com. n. 4995 del 04.08.2016.**

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 724/94. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

La presente autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 4 è valida per un periodo di cinque anni e il termine di efficacia della stessa decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio in sanatoria.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica - Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., relativamente al piano denominato "Secondo seminterrato" giusta comunicazione del Responsabile del Procedimento Urbanistico, nota prot. com. n. 4995 del 04.08.2016

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".*

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Paesaggistico**

**( geom. Mattia Florio )**



**Responsabile per il Paesaggio**  
**( dott. arch. Ciro Liguori )**



X RICEVUTA 09/08/2016

